

405/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Nel giudizio iscritto al n. **79660** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 24.08.2022 proposto dal Sig.

XX (OMISSIS), residente a OMISSIS (OMISSIS), alla OMISSIS , elettivamente domiciliato
in Roma, alla Via

Fornovo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Gatti
(gabriele.gatti@legalmeil.it) che lo rappresenta e difende, giusta
procura agli atti,

contro

INPS - in persona del Presidente p.t. presso la sua sede sita in Roma,
alla Via Ciro il Grande n. 21;

INPS -Filiale Metropolitana Montesacro - in persona del legale
rappresentante p.t. presso la sua sede sita in Roma, alla Via Spegazzini
n. 66;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 03.07.24, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Silvia Pittoni, in sostituzione dell'Avv. Gabriele Gatti, per il ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta, in sostituzione dell'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex controllore del traffico aereo assunto dall'allora Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo, poi divenuta ENAV S.p.A., chiede di accertare il proprio diritto al riconoscimento dei benefici, riconosciuti ai controllori del traffico aereo, dall'art. 1 del D. lgs. 149/1997, come previsto anche dalla circolare INPDAP 52/2004 e ribadito dalla circolare INPS n. 117/2020, con condanna dell'INPS del ricalcolo a far data del collocamento in quiescenza, al pagamento dei relativi arretrati, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, e con il favore delle spese legali.

Con memoria depositata in data 22.09.2023, si è costituito l'INPS osservando che l'Istituto previdenziale liquida la pensione sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione di appartenenza e non può valutare in maniera autonoma la legittimità degli atti relativi allo *status* e al trattamento economico del dipendente adottati dall'Amministrazione del medesimo; chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

All'udienza del 17.10.2023, su richiesta della Difesa del ricorrente, motivata dalla circostanza che risulterebbe che l'INPS stesse

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

procedendo alla riliquidazione del trattamento pensionistico nella misura richiesta dal ricorrente, la discussione del giudizio veniva rinviata all'udienza del 18.12.2023, successivamente rinviata all'udienza del 21.03.2024.

In data 20.03.2024, l'INPS depositava una nota che documenta che la sede territoriale competente sta procedendo alla riliquidazione del trattamento pensionistico nel senso richiesto dall'interessato.

All'udienza del 21.03.2024, attese le difficoltà riferite dalla controparte per procedere alla riliquidazione, la discussione del giudizio veniva rinviata all'udienza odierna dove la Difesa del ricorrente rappresenta l'intervenuta liquidazione delle somme in favore dell'interessato concludendo per la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese; l'Avv. Botta dichiara di aderire alla richiesta di parte attrice, con compensazione delle spese.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Questo Giudice Unico, esaminata la documentazione in atti, ritiene che la pretesa del ricorrente sia stata soddisfatta, come dichiarato in udienza anche dalla parte attrice, circostanza dalla quale deriva l'ineludibile corollario della cessazione della materia del contendere.

A tale proposito, giova ricordare come l'istituto della cessazione della materia del contendere trovi applicazione - pur in assenza di una disposizione espressa di legge codice di giustizia contabile - anche nel giudizio contabile, in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

In considerazione del fatto che l'Istituto previdenziale resistente, solo dopo la proposizione del ricorso, si sia adoperata per provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico e alla liquidazione di quanto dovuto al ricorrente, comporta la condanna dell'INPS al rimborso delle spese legali in favore del ricorrente, che, in mancanza di nota spese, vengono liquidate in complessivi € 600,00 (seicento/00)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese legali nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il

27.08.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

 ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.08.2024 14:55:30
GMT+01:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,

venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del
ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi
identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--